

Regolamento di modifica al Regolamento recante Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272

- Art. 1 finalità
- Art. 2 modifiche all'articolo 1 bis del DPRReg 272/2005
- Art. 3 modifica all'articolo 3 del DPRReg 272/2005
- Art. 4 modifiche all'articolo 4 del DPRReg 272/2005
- Art. 5 modifica all'articolo 7 del DPRReg 272/2005
- Art. 6 modifica all'articolo 13 del DPRReg 272/2005
- Art. 7 modifica all'articolo 120 del DPRReg 272/2005
- Art. 8 sostituzione dell'allegato A al DPRReg 272/2005
- Art. 9 modifiche all'allegato D al DPRReg 272/2005
- Art. 10 modifiche all'allegato E al DPRReg 272/2005
- Art. 11 norma transitoria
- Art. 12 entrata in vigore
- Allegato A

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Regolamento recante "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272, in considerazione dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

art. 2 modifica all'articolo 1 bis del DPRReg 272/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Regione 272/2005 le parole: << (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (<<de minimis>>), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L. n. 379/5 del 28 dicembre 2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013>>.

art. 3 modifica all'articolo 3 del DPRReg 272/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 è sostituito dal seguente:
<<1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, elencati nell'allegato A>>.

art. 4 modifiche all'articolo 4 del DPRReg 272/2005

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: <<(CE) n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 1407/2013>>;

b) al comma 1 le parole: <<(CE) n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 1407/2013>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtù delle quali:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari>>.

art. 5 modifica all'articolo 7 del DPRReg 272/2005

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 le parole: << 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<5 del regolamento (UE) n. 1407/2013>>.

art. 6 modifica all'articolo 13 del DPRReg 272/2005

1. Il comma 4 bis dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 è sostituito dal seguente:

<<4 bis. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte>>.

art. 7 modifica all'articolo 120 del DPRReg 272/2005

1. Al comma 4 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 le parole: <<dall'articolo 5 paragrafo 3 e dall'articolo 6 del regolamento (CE) 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013>>.

art. 8 sostituzione dell'allegato A al DPRReg 272/2005

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 272/2005 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 9 modifiche all'allegato D al DPRReg 272/2005

1. All'allegato D al decreto del Presidente della Regione 272/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo le parole: <<(CE) n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 1407/2013>>;

b) al primo periodo le parole: <<(CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (<<de minimis>>)>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 10 modifiche all'allegato E al DPRReg 272/2005

1. All'allegato E al decreto del Presidente della Regione 272/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo le parole: <<(CE) n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 1407/2013>>;

b) al primo periodo le parole: <<(CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (<<de minimis>>)>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

art. 11 norma transitoria

1. Nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 1998/2006, fermo restando che per gli aiuti de minimis concessi dopo il 30 giugno 2014 trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013.

art. 12 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Sostituzione dell'allegato A al DPReg 272/2005

<<Allegato A

Riferito all'articolo 3, comma 1

REGIME DI AIUTO DE MINIMIS. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013

Settori di attività economiche e tipologie di aiuto esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;

b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, inoltre, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie nel caso in cui il beneficiario è una grande impresa che si trova in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B->>.

VISTO: IL PRESIDENTE